SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 novembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 218

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 ottobre 2009, n. **169**.

Regolamento concernente il sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, d'ora in poi denominato Testo unico, ed in particolare l'articolo 5, che stabilisce le condizioni per il regime del deposito fiscale dei prodotti sottoposti ad accisa, l'articolo 18, relativo all'individuazione dei poteri e dei compiti di controllo attribuiti agli uffici e ai funzionari dell'amministrazione finanziaria nonché dalla vigente normativa sulla vigilanza permanente presso gli impianti di produzione di prodotti energetici;

Visto l'articolo 23 del Testo unico con il quale si stabilisce che l'amministrazione finanziaria, allo scopo di verificare il rispetto delle norme stabilite in materia di produzione, deposito, trasformazione e impiego di prodotti energetici, può prescrivere l'installazione nei depositi fiscali di prodotti energetici di strumenti e apparecchiature per la misura, anche con l'impiego di tecniche telematiche e informatiche, delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti;

Visto l'articolo 67 del Testo unico che prevede che le norme regolamentari per l'applicazione dello stesso Testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, che stabilisce, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione;

Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 18 settembre 1997, n. 383, concernente le norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono;

Visto l'accordo siglato tra l'Amministrazione finanziaria e le associazioni di categoria in data 13 aprile 1993 per l'inizio della sperimentazione nelle raffinerie e negli stabilimenti di produzione di oli minerali di un nuovo sistema informatizzato del processo di gestione delle operazioni di movimentazione delle materie prime e dei prodotti finiti in tempo reale, denominato Infoil;

Considerata la sperimentazione svolta nelle raffinerie e negli stabilimenti di produzione di oli minerali del sistema Infoil;

Considerato che tale sistema ha come scopo quello di snellire e semplificare i controlli fiscali svolti nelle operazioni di movimentazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti senza compromettere la correttezza, la completezza e la tempestività delle informazioni aventi rilevanza fiscale;

Ritenuta la necessità di disciplinare, dopo il completamento della sperimentazione, le modalità per l'adesione al nuovo sistema di controllo;

Vista la positiva valutazione espressa dal Comando generale della Guardia di finanza;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009, n. 1483/09;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-12700/UCL del 23 settembre 2009;

ADOTTA
il presente regolamento:

Art. 1.

Definizione del regime

1. Nelle raffinerie, negli stabilimenti di produzione e negli impianti petrolchimici, nei quali i prodotti energetici sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i «trattamenti definiti» previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, i dati necessari per la determinazione quantitativa e qualitativa dei prodotti sono rilevati direttamente dal depositario autorizzato, qualora disponga di un idoneo sistema informatizzato di controllo dei dati medesimi, che consenta la connessione al sistema stesso da parte dell'Agenzia delle dogane in modo autonomo e diretto.

2. È ritenuto idoneo un sistema informatizzato di controllo in grado di:

a) rilevare in modo automatico a distanza, attraverso misurazione diretta, i livelli dei serbatoi e le temperature dei prodotti;

b) registrare le quantità introdotte ed estratte, e la relativa densità, rilevate anche attraverso misurazione indiretta.

3. Il rilevamento del dato della densità dei prodotti finiti ottenuti negli stabilimenti di produzione è effettuato dal depositario autorizzato attraverso il prelievo sistematico di campioni, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle dogane.

4. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta afferente i prodotti ottenuti negli impianti di lavorazione sono effettuati dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente avvalendosi dei dati forniti dal sistema informatizzato, secondo le modalità stabilite dalla stessa Agenzia delle dogane.

5. Negli impianti di produzione, i prodotti già accertati che residuano al termine delle operazioni di estrazione da un serbatoio sono reimmessi nel ciclo produttivo promiscuamente con materie prime, semilavorati o con altri componenti anche per la preparazione di altro prodotto. L'effettuazione di tali operazioni comporta, conformemente alla previsione dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 18 settembre 1997, n. 383, l'annullamento del carico d'imposta relativo al prodotto residuo del serbatoio.

6. Le eventuali differenze tra le risultanze contabili, i dati forniti dal sistema informatizzato e quelli rilevati manualmente in misura superiore a quanto consentito, dovranno essere giustificate dal depositario autorizzato e, in mancanza di ciò, troveranno applicazione le vigenti disposizioni sanzionatorie in materia.

Art. 2.

Inoltro delle istanze

1. Il depositario che intende avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 1, presenta apposita istanza direttamente all'Ufficio delle dogane territorialmente competente. L'istanza contiene, oltre agli elementi identificativi del deposito fiscale, le seguenti informazioni:

a) caratteristiche tecniche, funzionali ed operative del sistema informatico al quale l'ufficio dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente accede direttamente con terminale collegato a livello locale;

b) caratteristiche tecniche e dislocazione degli strumenti per la rilevazione automatica a distanza dei livelli dei serbatoi e delle temperature dei prodotti, nonché modalità utilizzate per la misurazione indiretta delle quantità e della densità, con l'indicazione dei punti di connessione al sistema informatizzato per la rilevazione autonoma e diretta delle misure da parte dell'Agenzia delle dogane;

c) tipologia dei dati operativi, contabili e di controllo che il sistema informatico è in grado di rilevare, registrare e storicizzare;

d) modalità di tenuta degli adempimenti contabili ed amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti, ovvero della loro tenuta in modo informatico;

e) modalità di redazione dei bilanci di materia e di energia.

2. Le funzioni e i dati elementari di interesse fiscale che dovranno essere resi disponibili alla Agenzia delle dogane e le relative modalità di trasmissione per il tramite del sistema telematico doganale, le metodologie operative di controllo, nonché le caratteristiche tecniche minime e la dislocazione degli strumenti di controllo, sono stabiliti dall'Agenzia delle dogane.

Art. 3.

Rilascio dell' autorizzazione

1. L'Ufficio delle dogane territorialmente competente, effettuata la verifica dell'istanza di cui all'articolo 2, promuove per il tramite della Direzione regionale sovraordinata l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante da parte dell'Area centrale tecnologie per l'innovazione sugli aspetti informatici e di connessione relativi all'attivazione e gestione del sistema. La sperimentazione del sistema informatizzato, in parallelo alla procedura ordinaria, dovrà concludersi entro sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

2. Si prescinde dalla sperimentazione qualora si tratti di stabilimento nel quale il programma informatizzato oggetto dell'istanza sia stato già attivato da almeno sei mesi dalla data della richiesta, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, nell'ambito del programma sperimentale condotto dall'Agenzia delle dogane.

3. Conclusi gli adempimenti propedeutici di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente rilascia, ove nulla osti, l'autorizzazione all'impiego della procedura di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Adempimenti del depositario autorizzato

1. Il depositario, autorizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, assume la piena responsabilità delle operazioni di rilevanza fiscale contenute nella dichiarazione di programma giornaliero di lavorazione che si impegna a comunicare all'Ufficio delle dogane territorialmente competente entro le ore 17 del giorno precedente all'inizio delle operazioni. Eventuali variazioni al programma giornaliero sono comunicate, al più tardi, un'ora prima dell'inizio delle operazioni oggetto di variazione. Per le estrazioni a mezzo autobotti nel programma giornaliero non è necessario riportare il dettaglio della singola estrazione. Analoga responsabilità è assunta in carico dal depositario autorizzato per tutti gli altri dati ed eventi operativi, rilevanti ai fini delle accise, registrati nel sistema informatico.

2. Il depositario autorizzato è tenuto a conservare per due mesi i campioni delle partite di prodotti accertate, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle dogane. Qualora l'Ufficio delle dogane territorialmente competente abbia provveduto a prelevare un campione e ad inviarlo in analisi al competente Laboratorio chimico specializzato, il depositario è tenuto a conservare i restanti esemplari del campione fino alla conclusione dell'accertamento analitico ivi comprese eventuali revisioni di analisi.

3. Presso i depositi fiscali autorizzati è eseguito una volta l'anno l'inventario ordinario fisico delle giacenze e, in particolare, l'inventario delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, per il calcolo delle perdite di lavorazione.

Art. 5.

Attività di controllo

1. Per i depositi fiscali muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, comma 3, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente esegue controlli periodici mediante interventi diretti, per accertarsi della regolarità delle operazioni di rilevanza fiscale e dell'esattezza dei dati forniti dagli strumenti automatici di misura, tenendo conto dei limiti di incertezze di misura previsti.

2. Per i depositi di cui al comma 1 che dispongano di idonei sistemi per la rilevazione automatica a distanza delle quantità di materie prime o semilavorati introdotte o di prodotti finiti estratti, della densità dei prodotti finiti contenuti nell'intero parco serbatoi, o per il prelievo automatico dei campioni di prodotti estratti, nonché di ulteriori sistemi automatizzati di controllo, l'Agenzia delle dogane adotta forme semplificate di controllo.

3. In presenza di irregolarità rilevate ai sensi dei commi 1 e 2, o nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 o delle istruzioni impartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente procede alla revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 3, fatta salva la possibilità di valutare distintamente le singole fattispecie in ragione della comprovata buona fede del depositario autorizzato.

4. Il Corpo della guardia di finanza, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, esercita le funzioni di vigilanza di competenza, accedendo, se ritenuto necessario, ai dati di cui all'articolo 1.

5. Per i depositi fiscali di produzione muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, comma 3, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente esegue altresì controlli periodici mediante il prelievo di campioni di prodotti estratti, tesi all'accertamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 ottobre 2009

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 286

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Si riportano i testi degli articoli 5, 18 e 23 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative):

«Art. 5 *(Regime del deposito fiscale)*. — 1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfetaria.

2. Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'amministrazione finanziaria. L'esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 63. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.

3. Il depositario è obbligato:

a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L'amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca;

b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;

c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;

d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell'operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio.

5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio.».

«Art. 18 *(Poteri e controlli)*. — 1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i suddetti impianti possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici.

2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire

le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.

3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:

a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attività industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;

b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;

c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;

d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.

4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, è disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro delle finanze.

5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.

6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresì facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.».

«Art. 23 *(Depositi fiscali di prodotti energetici)*. — 1. Il regime del deposito fiscale è consentito per le raffinerie, per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'art. 21, comma 1, sottoposti ad accisa, ad esclusione del gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), del carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, NC 2702 e NC 2704) e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5, nonché per gli impianti petrolchimici. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi, per uso commerciale, di prodotti energetici di capacità superiore a 3000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore, quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto.

2. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei prodotti energetici, l'amministrazione finanziaria può prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo anche con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.

3. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio tecnico di finanza.

4. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 6.

5. La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione dei prodotti energetici viene revocata o negata a chiunque sia stato condannato per violazioni all'accisa sui prodotti energetici per le quali è stabilita la pena della reclusione.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1997, n. 383 (Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono):

«Art. 1 *(Cali di lavorazione degli oli minerali)*. — 1. In caso di rilavorazione in regime sospensivo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato «testo unico», di oli minerali soggetti ad accisa, ai fini della loro rimessa a norma, il calo massimo tecnicamente ammissibile entro il quale viene concesso l'abbuono sulle perdite effettivamente verificatesi è fissato nella misura dell'1 per cento del quantitativo rilavorato, riferita al peso od al volume a seconda del parametro preso a base per la tassazione.

2. A richiesta dell'operatore può essere riconosciuto dall'ufficio tecnico di finanza (UTF) o dalla dogana, per le rilavorazioni successive alla richiesta medesima, una misura del calo superiore a quella di cui al comma 1, sulla base di esperimenti effettuati dall'UTF. Analoga procedura viene seguita in caso di lavorazioni in regime sospensivo diverse da quelle previste al comma 1.

3. Qualora le lavorazioni di cui ai commi 1 e 2 avvengano, su autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, promiscuamente con materie prime, con semilavorati o con altri prodotti, l'effettuazione di tali operazioni comporta l'annullamento del carico d'impresa sui prodotti sottoposti alle medesime.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 (Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

«Art. 8 *(Accertamenti sulla conformità dei combustibili)*. — 1. L'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2, è effettuato, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dagli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della guardia di finanza.

2. Relativamente ai depositi fiscali, gli uffici dell'Agenzia delle dogane effettuano gli accertamenti di cui al comma 1 su un numero annuo complessivo di campioni stabilito ai sensi dell'Allegato IV.

3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1 il prelievo dei campioni di combustibili si effettua:

a) per quanto concerne i depositi fiscali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio in cui gli stessi sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne la quantità e le qualità, ai fini della classificazione fiscale;

b) per quanto concerne i depositi commerciali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio del deposito;

c) per quanto concerne gli impianti di distribuzione, sui combustibili erogati dalle pompe di distribuzione.

4. Gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati sulla base dei metodi di prova e nel rispetto delle modalità operative stabiliti dall'Allegato V. Non si applica quanto previsto dall'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio ed il Corpo della guardia di finanza provvedono altresì all'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 9, comma 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette a tali organi i piani approvati con le modalità previste dall'Allegato III o adottati ai sensi dell'art. 9, comma 3.».

09G0181

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2009.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3821).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto-legge del 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369/2004, n. 3657/2008, n. 3682/2008, n. 3686/2008, n. 3692/2008, n. 3705/2008, n. 3730/2009, n. 3743/2009, n. 3745/2009, n. 3768/2009, n. 3770/2009, n. 3785/2009, n. 3804/2009, n. 3812/2009;

Ravvisata l'assoluta necessità di adottare ogni occorrente misura per consentire, da parte del Sottosegretario all'emergenza rifiuti, di garantire la continuità il superamento della situazione di emergenza;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nelle attività da porre in essere per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad effettuare una anticipazione finanziaria di euro 3 milioni alla contabilità speciale n. 5146 intestata alla Missione finanziaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, dell'ordinanza di protezione civile n. 3682 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico del Fondo della protezione civile.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 sarà restituita al Dipartimento della protezione civile non appena si renderanno disponibili le residue risorse stanziate dalla delibera del CIPE del 6 marzo 2009 e non ancora ripartite.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A14366

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 7 ottobre 2009.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 30 luglio 2009, prot. DAG 12/08/2009. 0103630.E, con la quale il dott. Ferdinando Carbone, nato a Roma l'11 novembre 1941, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale», con sede legale in Roma, Via Cola di Rienzo n. 28, codice fiscale e partita IVA n. 09049631006, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Atteso che i requisiti posseduti dall'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti , amministratori e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 dell'associazione «Bridge Mediation Italia - Associazione professionale», con sede legale in Roma, Via Cola di Rienzo n. 28, codice fiscale e partita IVA n. 09049631006, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'associazione viene iscritta dalla data del presente provvedimento al n. 57 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 7 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A13542

PROVVEDIMENTO 7 ottobre 2009.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società a responsabilità limitata «Conciliazione - A.D.R. - S.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 1º agosto 2009, prot. DAG 5/08/2009. 0101990.E, con la quale il dott. Lungaro Pietro, nato a Roma il 23 luglio 1944, in qualità di legale rappresentante della società a responsabilità limitata «Conciliazione - A.D.R. - S.r.l.» con sede legale in Trapani, Via Virgilio Quartiere Portici, lotto 5 n. 9, codice fiscale e partita IVA

n. 02357750815, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Atteso che i requisiti posseduti della società a responsabilità limitata «Conciliazione - A.D.R. - S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti , amministratori e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 della società a responsabilità limitata «Conciliazione - A.D.R. - S.r.l.» con sede legale in Trapani, Via Virgilio Quartiere Portici, lotto 5 n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 02357750815, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

La società viene iscritta dalla data del presente provvedimento al n. 56 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 7 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A13543

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 2009.

Emissione di una diciannovesima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014, finalizzata ad operazioni di concambio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle medesime;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazione di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 2009, n. 121, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 12 novembre 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 118.149 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 26 gennaio, 20 febbraio, 24 marzo, 26 aprile, 25 maggio, 23 giugno e 23 luglio 2004, 10 aprile e 9 dicembre 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime diciotto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciannovesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciannovesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014 (codice IT0003618383) fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 26 gennaio 2004, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi, e da regolarsi attraverso i titoli di cui all'art. 2, secondo le modalità previste dall'art. 8.

I titoli sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 26 gennaio 2004.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime undici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverrà mediante il versamento, effettuato dagli operatori, dei seguenti «titoli di scambio»:

TITOLI DI SCAMBIO —	CODICE ISIN —
BTP 15.06.2005/2010, cedola 2,75%	IT0003872923
BTP€i 15.09.2004/2010 cedola reale 0,95%	IT0003805998
BTP 1°.11.1999/2010, cedola 5,50%	IT0001448619

Il prezzo di scambio dei suddetti titoli sarà determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10 del giorno dell'asta.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori «Specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

La provvigione di collocamento prevista dall'art. 5 del citato decreto 26 gennaio 2004 non verrà corrisposta.

Art. 4.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di dieci, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto, nonché l'indicazione del titolo di scambio a cui si riferisce l'offerta.

I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte non recanti l'indicazione del titolo di scambio o indicanti titoli diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente decreto non vengono prese in considerazione.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 18 novembre 2009, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 7.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 8.

L'importo nominale dei titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sarà determinato dalla moltiplicazione del rapporto di scambio per l'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalità di cui all'art. 7.

Il rapporto di scambio di cui al comma precedente è pari al rapporto tra il prezzo del titolo aggiudicato in asta ed il prezzo di ciascuno dei titoli offerti in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalità di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verrà arrotondato per difetto.

Art. 9.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verrà riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati. Per i BTP indicizzati il controvalore dei «titoli di scambio» sarà determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, rivalutato per il coefficiente di indicizzazione alla data di regolamento, e verrà riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati e rivalutati.

La Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite, relative ai titoli di scambio da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, avente per oggetto strumenti finanziari, denominato «Express II», con valuta pari al giorno di regolamento.

I conseguenti oneri per rimborso capitale faranno carico al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) mentre, per il pagamento degli interessi, al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

La consegna dei «titoli di scambio» dovrà avvenire nel giorno di regolamento dei titoli in emissione, indicato nell'art. 10.

Qualora la consegna dei «titoli di scambio» avvenga entro il quinto giorno lavorativo (computato secondo il calendario Target) successivo a quello previsto per il regolamento, la Banca d'Italia provvederà a riconoscerne il controvalore agli operatori il giorno in cui è effettuata la consegna dei titoli stessi.

In caso di mancata consegna definitiva dei «titoli di scambio» da parte degli operatori aggiudicatari, troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 10.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 23 novembre 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoquattordici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite, relative ai titoli in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, avente per oggetto strumenti finanziari, denominato «EXPRESS II», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il 23 novembre 2009 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato gli importi predetti.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1) art. 3, per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1) art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospesi collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamen-

te entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello previsto per il regolamento verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della Sezione di tesoreria interessata.

Art. 11.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.

L'estinzione dei predetti titoli di Stato sarà avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata Società.

La Banca d'Italia curerà, inoltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 12.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del Tesoro – Direzione II, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.

Art. 13.

Gli oneri per interessi derivanti dall'emissione dei buoni del Tesoro poliennali di cui all'art. 1, relativi agli anni finanziari dal 2010 al 2014, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A14315

DECRETO 11 novembre 2009.

Individuazione della società trasferitaria dei patrimoni degli enti disciolti di cui all'articolo 41, comma 16-*ter,* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e del soggetto liquidatore degli enti di cui al comma 16-*octies* dello stesso articolo 41, nonché elencazione degli enti disciolti estinti.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 41, commi da 16-*ter* a 16-*novies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che, per le finalità di cui all'art. 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede alla data del 1° luglio 2009, il trasferimento, alla società Fintecna o società da essa interamente controllata, dei rapporti in corso, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009, con esclusione degli enti di cui al comma 16-*octies*, nonché di quelli posti in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 e ad esclusione, altresì, delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso;

Visto, in particolare, il comma 16-*ter* del sopracitato art. 41, il quale prevede, inoltre, che, alla data del trasferimento, gli enti disciolti in essere al 30 giugno 2009 sono dichiarati estinti;

Visto, altresì, in particolare, il comma 16-*octies* del sopra richiamato art. 41, il quale, allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (ENCC), della Lamfor s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano - Cremona - Po, prevede che la società Fintecna o società da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore;

Vista la nota del 4 maggio 2009, n. 3798 con la quale Fintecna Spa comunica di aver designato la società interamente controllata denominata «Ligestra Due S.r.l.» quale trasferitaria e soggetto liquidatore ai sensi della sopra richiamata normativa;

Decreta:

Art. 1.

La società trasferitaria dei rapporti in corso, delle cause pendenti e del patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009 di cui all'art. 41, comma 16-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ad esclusione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la gestione del relativo contenzioso, nonché soggetto liquidatore degli enti di cui al comma 16-*octies* dello stesso art. 41, è individuata in Ligestra Due S.r.l., con sede in Roma, via Versilia, n. 2, codice fiscale n. 08881801008.

Art. 2.

Gli enti disciolti dichiarati estinti alla data del 1° luglio 2009, ai sensi del sopracitato art. 41, comma 16-*ter*, sono quelli di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2009

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

ELENCO ENTI DISCIOLTI ESTINTI ALLA DATA DEL 1° LUGLIO 2009 AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 16 TER DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 207, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2009, N. 14.

N	DENOMINAZIONE ENTE
1	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONTROLLO COMBUSTIONE (ANCC)
2	CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO - GESTIONE NAZIONALE E GESTIONE STRALCIO PER I RAPPORTI COMUNITARI PREGRESSI (CCZ)
3	CASSA MUTUA DI MALATTIA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
4	CASSA MUTUA NAZIONALE DI MALATTIA PER I LAVORATORI ADDETTI AI GIORNALI QUOTIDIANI
5	CASSA MUTUA PROVINCIALE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI ED ORISTANO
6	CASSA MUTUA PROVINCIALE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MILANO
7	CASSA MUTUA PROVINCIALE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
8	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI AGRIGENTO
9	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI BELLUNO
10	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI CAGLIARI ED ORISTANO
11	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI ENNA
12	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI MESSINA
13	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI NAPOLI
14	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI PALERMO
15	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI AVELLINO
16	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI BENEVENTO
17	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI CASERTA
18	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI NAPOLI
19	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI PERUGIA
20	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI REGGIO CALABRIA
21	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI SALERNO
22	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI SASSARI
23	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI TORINO
24	CASSA NAZIONALE MALATTIA GENTE DELL'ARIA
25	CASSA SOCCORSO AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI LAZIO (ROMA)
26	CASSA SOCCORSO AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI (PA)
27	CASSA SOCCORSO AZIENDA TRANVIE AUTOFILOVIE NAPOLI
28	CASSA SOCCORSO AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI EX T.P.N. (NA)
29	COMITATO DI LIQUIDAZIONE DELL'ENTE AUTONOMO GESTIONE AZIENDE TERMALI

N	DENOMINAZIONE ENTE
30	GESTIONE ASSISTENZA SANITARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO (ENPDEDP)
31	ENTE COLOMBO '92
32	ENTE GIULIANO AUTONOMO DI SARDEGNA
33	ENTE NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI (ENAL)
34	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER LE OSTETRICHE (ENPAO)
35	ENTE NAZIONALE LAVORO CIECHI (ENLC)
36	ENTE NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO (ENALC)
37	ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AGLI ORFANI DEI LAVORATORI ITALIANI (ENAOLI)
38	ENTE NAZIONALE PREVENZIONE INFORTUNI (ENPI)
39	ENTE PATRONATO REGINA MARGHERITA PRO-CIECHI ISTITUTO "PAOLO COLOSIMO" DI NAPOLI
40	FEDERAZIONE NAZIONALE CASSE MUTUE MALATTIA PER GLI ARTIGIANI
41	FEDERAZIONE NAZIONALE CASSE MUTUE MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
42	FEDERAZIONE NAZIONALE CASSE MUTUE MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI
43	FONDAZIONE FIGLI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (FFIE)
44	FONDO ASSISTENZA SANITARIA DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI (FASDAI)
45	GESTIONE CASE LAVORATORI (GESCAL)
46	GESTIONE E SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA DELLA CASSA MARITTIMA MERIDIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE
47	GESTIONE E SERVIZI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"
48	GESTIONE E SERVIZI PER L'ASSISTENZA SANITARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI (ENPAS)
49	GESTIONE SANITARIA OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA
50	GESTIONE ASSISTENZA SANITARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI (INADEL)
51	ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA MALATTIE (INAM)
52	ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO (INGIC)
53	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO E IL PERFEZIONAMENTO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA (INAPLI)
54	ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (INCIS)
55	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL SETTORE ARTIGIANO (INIASA)
56	OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA - GESTIONE ASSISTENZA SOCIALE
57	OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI (ONC)
58	OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E INFANZIA (ONMI)
59	ORFANOTROFIO MARINA MILITARE (NAPOLI)
60	UFFICIO ACCERTAMENTI E NOTIFICA SCONTI FARMACEUTICI (UANSF)

09A14197

DECRETO 11 novembre 2009.

Modifica della denominazione di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le istanze con le quali la JT International Italia Srl e la Philip Morris Italia Srl hanno chiesto la variazione di denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette;

Considerato che occorre procedere, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, alla modifica della tariffa di vendita dei tabacchi lavorati, in conformità alle sopraindicate richieste;

Decreta:

La denominazione delle seguenti marche di sigarette nella tariffa di vendita al pubblico è così modificata:

DA	A
WINSTON BALANCED BLUE SUPERSLIMS	WINSTON BLUE SUPERSLIMS
WINSTON SUBTLE SILVER SUPERSLIMS	WINSTON SILVER SUPERSLIMS
MARLBORO MX4 KS	MARLBORO FLAVOR MIX KS
L&M SILVER LABEL KS	L&M ORANGE LABEL KS

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato dalla Corte dei conti il 18 novembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 338

09A14367

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 novembre 2009.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Lazio.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Lazio circa la necessità di un periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 7 ottobre 2009;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. Ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che, il Consiglio superiore di sanità ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadrà il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sarà necessario predispone un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Lazio può concedere la deroga al comune di Aprilia, già in deroga per il parametro arsenico, località Campo pozzi Campoleone per i parametri vanadio e fluoro entro i valori massimi ammissibili (VMA) rispettivamente di 160 ug/1 (fermo restando che il vanadio pentavalente non deve superare il VMA di 50 ug/1) e di 2,5 mg/1 fino al 31 dicembre 2009. Può altresì concedere il rinnovo della deroga al comune di Cerveteri per il parametro fluoro a 3 mg/1 fino al 31 ottobre 2009.

2. È rimessa all'autorità regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.

3. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.

Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

4. Le deroghe al valore del parametro fluoro possono essere concesse dalla regione Lazio a condizione che in tutte le zone interessate:

siano state informate le autorità competenti al fine di evitare l'attivazione di campagne di fluoroprofilassi;

sia avvisata la popolazione generale sulla opportunità di limitare il consumo di alimenti ad elevato apporto di fluoro;

venga predisposto un opuscolo informativo in merito al fluoro da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili;

sia informata la popolazione, in via precauzionale, che il consumo dell'acqua da bere in distribuzione non è consigliato ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni.

Art. 2.

1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile comunque non superiore a quelli già concessi.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Vice Ministro: FAZIO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

09A13981

DECRETO 12 novembre 2009.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Puglia.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Puglia circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 7 ottobre 2009;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità della seduta del 25 marzo 2009 in merito alla problematica dell'inserimento o meno della richiesta di rinnovo VMA dei parametri trialometani, cloriti e vanadio all'Unione europea per il terzo triennio 2010-12;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. Ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Puglia può stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per il parametro trialometani, entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 80 μg/l, fermo restando che il bromodiclorometano non deve superare il VMA di 60 μg/l.

2. Il suddetto valore massimo ammissibile può essere concesso fino al 31 agosto 2010 ai territori interessati dal superamento del parametro di cui al comma precedente.

3. È rimessa all'Autorità regionale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.

4. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione, da parte della regione Puglia, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 giugno 2010, di una circostanziata relazione sui risultati degli interventi effettuati nell'ultimo anno e un programma dettagliato di quanto è previsto per il prossimo anno corredato dei costi e della copertura finanziaria.

5. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto parametro e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.

Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1 nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Vice Ministro: FAZIO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

09A13980

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 novembre 2009.

Modifica della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 29 ottobre 2009, ha preso atto delle richieste di variazione di responsabilità della conservazione in purezza della varietà di seguito elencate, così come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ognuna indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
9959	Farro monococco	Monlis	CRA-Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali	CRA-Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali e Prometeo Srl
11851	Frumento tenero	Arrocco	Nickerson International Research	Nickerson International Research e Limagrain Italia S.p.A.
11239	Frumento tenero	Altamira	Nickerson International Research	Nickerson International Research e Limagrain Italia S.p.A.
2110	Segale	Sito 70	Silvio Tombolan	Giuseppe Tombolan – Tombolo (PD)
9690	Mais	MTMatado	Maize Technologies International GMBH	Dow AgroScienzes Vertriebsgesellschaft (AT)
10274	Mais	MT261	Maize Technologies International GMBH	Dow AgroScienzes Vertriebsgesellschaft (AT)
10279	Mais	MT291	Maize Technologies International GMBH	Dow AgroScienzes Vertriebsgesellschaft (AT)
10278	Mais	MT331	Maize Technologies International GMBH	Dow AgroScienzes Vertriebsgesellschaft (AT)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di leggittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A13944

DECRETO 11 novembre 2009.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale delle varità di specie agrarie su richiesta del responsabile della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1972, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 29 ottobre 2009 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008, concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le definizioni dei relativi compiti;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27 e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco di esse indicato, sono cancellate dai registri medesimi:

Specie	*Varietà*	*Responsabile*	*D.M. Iscrizione o rinnovo*
Soia	Elvir	Pioneer Italia e Pioneer Hi-Bred	18/03/1999
Soia	PR91B92	Pioneer Italia e Pioneer Hi-Bred	14/10/2002
Girasole	Majus	Monsanto agricoltura Italia	20/02/2001
Girasole	Tuscania	Asgrow Seed Co., Asgrow Italia, Asgrow France	29/02/2000
Girasole	Saporo	KWS Italia e KWS Saat AG	22/03/2007
Girasole	Granero	KWS Italia e KWS Saat AG	7/04/2008
Colza	Amor	P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard	22/03/2007
Colza	Caletta	SW Seed Hadmersleben GmbH	9/01/2001
Barbabietola da foraggio	Polyfourra	KWS Saat AG	25/03/2008
Barbabietola da foraggio	Rota	KWS Saat AG	25/03/2008

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A13934

DECRETO 11 novembre 2009.

Cancellazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte a ottenere la cancellazione delle varietà medesime dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 29 ottobre 2009, ha preso atto delle richieste di cancellazione, dal relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
9406	Frumento tenero	Mistralis	Adrien Momont & Fils	27/03/2006
5101	Mais	Adelfia	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	19/02/2009
5115	Mais	Belonia	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	19/02/2009
2479	Mais	Juanita	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	18/02/2002
11406	Mais	P0823	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	09/01/2009
11420	Mais	P1465	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	09/01/2009
11377	Mais	P9200	Pioneer Overseas Corporation e Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	09/01/2009
11395	Mais	P9433	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	09/01/2009
11393	Mais	P9457	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	09/01/2009
11373	Mais	P9465	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	09/01/2009
11396	Mais	P9571	Pioneer Overseas Corporation e Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	09/01/2009
8719	Mais	PR31G66	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	18/12/2003
7312	Mais	PR32B56	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	18/02/2002
9055	Mais	PR32F89	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	23/12/2004
10706	Mais	PR32R74	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	09/01/2008
8669	Mais	PR32T78	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	18/12/2003
10707	Mais	PR32T89	Pioneer Hi-Bred Int. Inc., Pioneer Overseas Corporation e Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl	09/01/2008
6854	Mais	PR32W92	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	09/01/2001
10137	Mais	PR33A21	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	12/02/2007

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
7931	Mais	PR33D31	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	23/12/2002
8636	Mais	PR33H05	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	18/12/2003
9610	Mais	PR33H25	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	02/02/2006
6037	Mais	PR33J24	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	01/02/2000
7951	Mais	PR34B19	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	23/12/2002
7333	Mais	PR34B97	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	18/02/2002
10690	Mais	PR34D46	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	09/01/2008
9046	Mais	PR34D69	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	02/02/2006
7955	Mais	PR34D71	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	23/12/2002
9044	Mais	PR34K49	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	23/12/2004
9599	Mais	PR34M97	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	02/02/2006
10694	Mais	PR34T11	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	09/01/2008
6040	Mais	PR35R16	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	01/02/2000
10123	Mais	PR36D32	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	12/02/2007
9082	Mais	PR36H92	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	23/12/2004
10676	Mais	PR36R23	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	09/01/2008
9579	Mais	PR37B63	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	02/02/2006
10673	Mais	PR37M62	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	09/01/2008
10107	Mais	PR38F33	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	12/02/2007
9575	Mais	PR38W85	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	02/02/2006
9073	Mais	PR38Y87	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl e Pioneer Hi-Bred Int. Inc.	02/02/2006

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2009

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

09A13945

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 novembre 2009.

Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo. (Deliberazione n. 614/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 12 novembre 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI - Radio Televisione Italiana S.p.A., nonché delega al governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l'art. 17;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il «Testo unico della radiotelevisione» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 208 del 7 settembre 2005, di seguito denominato «Testo unico», e, in particolare l'art. 45, comma 4, che prevede che con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministero delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le lineeguida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali;

Vista la propria delibera n. 481/06/CONS, recante «Approvazione delle linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione»;

Vista la propria delibera n. 540/06/CONS, recante «Emanazione delle linee guida di cui alla delibera n. 481/06/CONS sul contenuto degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'art. 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. per il triennio 2007-2009, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2009;

Ritenuto di dover fissare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali, propedeutiche al rinnovo del contratto nazionale di servizio per il triennio 2010-1012;

Viste le linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo approvate dall'Autorità nella riunione del 28 ottobre 2009 e trasmesse al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'intesa prevista dalla citata normativa ;

Visto il formale assenso espresso dal Ministero dello sviluppo economico con nota del 9 novembre 2009, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Ritenuto di accogliere, *in parte qua*, le osservazioni non vincolanti formulate dal Ministero dello sviluppo economico con la citata nota del 9 novembre 2009;

Udita la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Art. 1.

1. Sono approvate le linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, riportate nell'allegato *A* alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 12 novembre 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: INNOCENZI - BOTTI - LAURIA

ALLEGATO *A* alla delibera n 614/09/CONS del 12 novembre 2009

LINEE-GUIDA SUL CONTENUTO DEGLI ULTERIORI OBBLIGHI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 4, DELLA LEGGE 3 MAGGIO 2004, N. 112 E DELL'ART. 45, COMMA 4, DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE

PREMESSA.

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Testo unico della radiotelevisione, il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto

nazionale di servizio stipulato con il Ministero concedente (Ministero dello sviluppo economico) , e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo unico della radiotelevisione la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla entrata in vigore del citato decreto legislativo alla RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

2. L'art. 45, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione, individua le attività che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve, comunque, garantire, in linea con le finalità, dettate dall'art. 7, comma 4 del predetto decreto legislativo, di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, promuovere la lingua italiana e la cultura, salvaguardare l'identità nazionale e assicurare prestazioni di pubblica utilità Le specifiche attività individuate dal citato art. 45, comma 2, sono le seguenti:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissione televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, il cui numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, escludendo dal computo di tali ore le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera *b)* in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse nazionale che ne facciano richiesta;

e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni nel panorama audiovisivo nazionale;

f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti;

k) la realizzazione nei termini previsti dalla legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

l) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

m) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'art. 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

n) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi di ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

o) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge;

p) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera *b)* e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

q) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza;

3. Ulteriori e specifici obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo sono stabiliti dall'art. 44 del Testo unico della radiotelevisione, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, obblighi che, per espressa previsione legislativa, devono essere ulteriormente dettagliati nel contratto di servizio.

4. Quanto alla disciplina dell'informazione radiotelevisiva essa è dettata, in via generale dall'art. 7 del Testo unico della radiotelevisione, secondo il quale l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi ivi contenuti , con la previsione (comma 3) che l'Autorità possa stabilire ulteriori regole per rendere effettiva l'osservanza di tali principi nei programmi di informazione e di propaganda.

5. Secondo il quadro normativo vigente, la potestà di rivolgere indirizzi alla società concessionaria del servizio pubblico è attribuita alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, mentre compete all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accertare la mancata osservanza da parte della Rai degli indirizzi impartiti dalla predetta Commissione parlamentare. In riferimento alla materia della comunicazione politica e dell'informazione, il riparto di funzioni tra la Commissione parlamentare di vigilanza e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è confermato dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 sulla «par condicio».

6. Il compito affidato dall'art. 44, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione all'Autorità, d'intesa con il Ministero concedente, consiste nel fissare, prima di ciascun rinnovo del contratto di servizio, le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

7. Nell'ultimo decennio il settore radiotelevisivo ha subito numerosi cambiamenti; in particolare, i cambiamenti tecnologici hanno modificato in maniera radicale il mercato audiovisivo, con il moltiplicarsi delle piattaforme e delle tecnologie di distribuzione, quali la televisione digitale, l'IPTV e la TV mobile. Gli sviluppi tecnologici hanno consentito, accanto ai tradizionali servizi lineari, la nascita di nuovi servizi dei media e lo sviluppo di un ambiente multipiattaforma ed orientato alla convergenza.

8. Il servizio pubblico radiotelevisivo, secondo i più recenti indirizzi comunitari (1) , «pur avendo una evidente importanza economica, non è paragonabile a un servizio pubblico di qualunque settore economico. Non vi è altro servizio che allo stesso tempo abbia accesso a un così ampio settore della popolazione, fornisca tante informazioni e contenuti e in tal modo raggiunga e influenzi i singoli individui e l'opinione pubblica… la radiotelevisione è percepita in generale come una fonte molto affidabile di informazioni e rappresenta, per una percentuale non irrilevante della popolazione, la principale fonte di informazione. Essa arricchisce quindi il pubblico dibattito e, in ultima analisi, può far sì che tutti i cittadini partecipino in qualche misura alla vita pubblica».

9. Il ruolo del servizio pubblico è espressamente riconosciuto dal Trattato CE, in particolare all'art. 16 e all'art. 86, paragrafo e dal «protocollo di Amsterdam», ad esso allegato, secondo il quale «il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione».

10. Secondo la Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 gennaio 1999, sulle emissioni di servizio pubblico, «l'ampio accesso del pubblico, senza discriminazioni e in base a pari opportunità, a vari canali e servizi è un presupposto necessario per ottemperare al particolare obbligo delle emissioni di servizio pubblico», le quale «devono beneficiare del progresso tecnologico», «estendere al pubblico i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e di informazione e delle nuove tecnologie» e intraprendere «lo sviluppo e la diversificazione di attività nell'era digitale». Infine «le emissioni di servizio pubblico devono essere in grado di continuare a fornire un'ampia gamma di programmi conformemente

(1) Progetto di comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico radiotelevisivo.

al mandato definito dagli Stati membri al fine di rivolgersi alla società nel suo insieme; in tale contesto è legittimo che tali emissioni cerchino di raggiungere un vasto pubblico».

11. I valori del servizio pubblico radiotelevisivo conservano la loro importanza anche nel rapido evolversi del nuovo mondo dei media, come sottolineato dal Consiglio d'Europa nelle raccomandazioni riguardanti il pluralismo mediatico e la diversità dei contenuti dei media e il mandato dei media di servizio pubblico nella società dell'informazione, entrambe adottate dal Comitato dei ministri il 31 gennaio 2007.

12. Secondo gli indirizzi e la giurisprudenza comunitaria in materia di aiuti di Stato ai servizi pubblici di radiodiffusione, la definizione del mandato di servizio pubblico deve essere quanto più possibile precisa, anche per garantire che le autorità incaricate della vigilanza sull'osservanza dei compiti di servizio pubblico, ne possano effettivamente controllare l'adempimento. Secondo gli indirizzi comunitari, si ritiene legittima una definizione qualitativa che imponga l'obbligo di fornire un'ampia gamma di programmazione e di offrire trasmissioni equilibrate e variate. Inoltre, la definizione del mandato di servizio pubblico deve riflettere anche lo sviluppo e la diversificazione delle attività nell'era digitale e deve includere servizi audiovisivi su tutte le piattaforme di distribuzione.

LINEE GUIDA PER IL TRIENNIO 2010-2012.

13. Il contratto di servizio 2010-2012 è chiamato ad assolvere al compito di traghettare il servizio pubblico generale radiotelevisivo dal sistema analogico al sistema multicanale digitale. Il passaggio dalla televisione analogica alla televisione digitale terrestre, la cui conclusione in Italia è prevista per la fine dell'anno 2012, si colloca nell'ambito del più generale processo di cambiamento delle modalità di fruizione di contenuti audiovisivi e dalla conseguente ridefinizione del «patto comunicativo» tra utente e televisione. Per questa ragione, lungi dall'esaurirsi nella mera dismissione di alcune tecnologie e nell'affermazione di altre, il passaggio al digitale comporta il ripensamento complessivo - e il conseguente ri-posizionamento - della televisione pubblica nel sistema mediale.

Si tratta quindi di un compito complesso, difficile e inedito; ma è un compito ineludibile.

14. Il contratto di servizio 2010-2012 si configura, di conseguenza, come un contratto «di transizione», destinato a gestire una fase complessa in cui, formalmente, si chiude un'epoca ma quella nuova che si inaugura non annulla la precedente. Nel sistema mediale, infatti, da sempre passato e futuro coabitano in un presente in cui il nuovo si nutre del vecchio e il vecchio si rigenera attraverso il nuovo. È fondamentale, tuttavia, saper vedere il nuovo che avanza e non restare con lo sguardo fisso nel retrovisore.

15. Le linee guida sui compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo relative al triennio 2010-2012 devono, pertanto, incentrarsi sugli obiettivi il cui raggiungimento appare strategico ai fini della gestione della fase di passaggio al digitale e dell'adeguato posizionamento della televisione di servizio pubblico nel rinnovato sistema mediale nell'ambito delle ben caratterizzate finalità che la legge assegna al servizio pubblico radiotelevisivo .

16. Nel contesto sopra descritto le presenti linee guida intendono perseguire i seguenti obiettivi connessi alla fornitura del servizio pubblico radiotelevisivo:

Fornire ai cittadini una programmazione equilibrata e di qualità;

Rappresentare l'Italia in tutte le sue articolazioni territoriali, sociali e culturali;

Promuovere l'educazione e l'attitudine mentale all'apprendimento e alla valutazione;

Stimolare l'interesse per la cultura e la creatività, anche valorizzando il patrimonio artistico nazionale;

Garantire la fruizione gratuita dei contenuti di qualità;

Promuovere la conoscenza dell'Italia nel mondo e una non superficiale conoscenza del contesto internazionale in Italia;

Promuovere la diffusione dei principi costituzionali e la consapevolezza dei diritti di cittadinanza e la crescita del senso di appartenenza dei cittadini italiani all'Unione europea;

Rispecchiare la diversità culturale e multietnica nell'ottica dell'integrazione e della coesione sociale;

Estendere al maggior numero di cittadini i benefici delle nuove tecnologie, in un contesto innovativo e concorrenziale

17. Per il raggiungimento dei citati obiettivi sono fissati i seguenti obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

1) *Qualità della programmazione*

a) Qualità dell'informazione

18. Resa più urgente e indifferibile dalla quantità di informazione indiscriminata disponibile sulla rete Internet, l'affermazione di una informazione giornalistica di qualità costituisce una esigenza imprescindibile nell'attuale società. L'innalzamento del livello qualitativo dell'informazione deve essere perseguito dalla Rai agendo lungo più direttrici, attraverso interventi nel merito e di metodo. Orizzonte internazionale, pluralismo, completezza, deontologia professionale, devono costituire tratti distintivi dell'informazione di servizio pubblico, che deve essere, pertanto, aperta sul mondo, pluralistica, equilibrata e diversificata, così da garantire l'informazione, l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati.

19. L'analisi comparata mostra che le migliori televisioni straniere sono connotate da una offerta di informazioni di carattere internazionale ricca e da un approfondimento qualificato dei temi trattati. Poiché, nella percezione diffusa, la tv ha funzione di validazione della realtà e, conseguentemente, i fatti esclusi dall'agenda televisiva vengono dequalificati d'importanza nell'opinione pubblica, compito prioritario del servizio pubblico è quello di «sprovincializzare» l'informazione, dando ad essa orizzonti e incisività rispondenti ai bisogni informativi propri della realtà attuale.

20. Nel contempo è necessario uno specifico e rinnovato impegno della concessionaria pubblica nel fornire un'adeguata informazione ai cittadini italiani residenti all'estero, assicurando loro, oltre la comunicazione politica nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie, un'informazione costante, connotata da caratteri di qualità e innovazione, sulla realtà in divenire, sull'evoluzione della società italiana e della sua cultura e sulla realtà economica italiana.

21. Il miglioramento della qualità dell'informazione va perseguito in primo luogo sul terreno del rispetto dei principi di completezza e correttezza, obiettività, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e osservanza del contraddittorio, da raggiungere prioritariamente nelle trasmissioni di informazione quotidiana e nelle trasmissioni di approfondimento, data la rilevanza che esse assumono nella formazione dell'opinione pubblica.

22. La qualità dell' informazione costituisce un imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività. La concessionaria pubblica, pur muovendo da una regolamentazione legislativa comune a tutte le emittenti e fornitori di contenuti che considera l'attività di informazione radiotelevisiva come un servizio di interesse generale, ha a tal riguardo un compito più caratterizzato. La Rai, infatti, è soggetta ad un concetto di pluralismo più stringente, in considerazione dei particolari obblighi connessi alla prestazione di un pubblico servizio sostenuto da risorse pubbliche e del vasto numero di soggetti raggiunti dalle sue trasmissioni.

Ciò esige un'applicazione attenta della deontologia professionale del giornalista, la cui funzione viene oggi accresciuta per la necessità di approfondire e mettere a fuoco l'informazione, coniugando il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, rendendo imprescindibile la funzione di garanzia della qualità dell'informazione da parte dei giornalisti del servizio pubblico radiotelevisivo.

23. Per tale motivo le trasmissioni di informazione diffuse dalla concessionaria devono essere caratterizzate in special modo da canoni di correttezza, lealtà e buona fede dell'informazione e devono essere rispettose dell'identità valoriale e ideale del Paese e della sensibilità dei telespettatori; quindi, in ultima analisi, adeguate ai livelli di responsabilità che competono al servizio pubblico radiotelevisivo. Inoltre la Rai dovrebbe mirare ad un incremento delle trasmissioni di approfondimento informativo e all'equo bilanciamento di tali trasmissioni su tutte le tre reti generaliste.

24. Nel Codice Etico della RAI dovrà essere recepito il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, sottoscritto dalla Concessionaria il 21 maggio 2009, il Codice «Media e minori» come ridenominato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 72, il Codice sulle trasmissioni di commento agli avvenimenti sportivi di cui all'art. 34 del Testo unico della radiotelevisione, recepito con decreto 21 gennaio 2008, nonché un Codice di buona condotta che contenga

previsioni specifiche per i reality. Il contratto di servizio dovrà rendere vincolante il rispetto del Codice etico.

b) qualità dei programmi

25. La qualità dell'offerta radiotelevisiva deve costituisce un fine strategico e un tratto distintivo della missione del servizio pubblico, affinché i cittadini possano percepire la corrispondenza tra il pagamento del canone di abbonamento e la programmazione diffusa dall'azienda incaricata del servizio pubblico radiotelevisivo.

26. Per conseguire l'obiettivo di un innalzamento degli standard qualitativi delle trasmissioni del servizio pubblico radiotelevisivo la RAI dovrà assicurare un'offerta complessiva gratuita che sia in grado di rivolgersi alla società nel suo insieme, tenendo conto anche delle differenze anagrafiche, culturali, sociali, regionali ed etniche della popolazione, che rispetti i diritti e la dignità delle persone, la coesione sociale, l'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore e la sensibilità del pubblico, che promuova la cultura e valorizzi il patrimonio artistico e ambientale a livello nazionale e locale.

27. Al fine di rendere concreti tali criteri, la Rai dovrà, in particolare:

assicurare un'offerta quotidiana articolata e diversificata per rete/canale, tale da garantire opzioni di scelta delle diverse trasmissioni finanziate dal canone su ogni rete/canale in ogni fascia oraria. A tal fine la RAI predispone i palinsesti quotidiani anche sulla base di criteri atti a determinare un'opportuna rotazione, per rete/canale e fascia oraria, della programmazione finanziata dal canone;

garantire la realizzazione di una programmazione articolata e innovativa, in grado di qualificare il proprio marchio nel contesto internazionale;

rafforzare il proprio marchio nel contesto nazionale attraverso una più evidente caratterizzazione qualitativa dell'offerta di servizio pubblico. L'appiattimento dei generi televisivi causato dalla rincorsa all'audience, fenomeno che non ha eguali negli altri Paesi europei, ha infatti portato negli anni alla perdita di alcuni generi tipici del servizio pubblico radiotelevisivo e a un generale appiattimento delle trasmissioni su un livello di corrività. Per invertire tale tendenza va favorita da parte della concessionaria la trasmissione di programmi che per lo più non rientrano nell'offerta delle emittenti commerciali, anche attraverso la predisposizione di un piano strategico per il recupero dei generi culturali di «nicchia», compresi il teatro, la musica sinfonica, la lirica, nelle tre reti generaliste, diversificando e segmentando l'audience, e connotando anche i generi di più largo consumo, quali fiction ed intrattenimento, da caratteri di qualità, innovatività e originalità;

ciò è necessario anche in relazione alla tendenza sempre più accentuata verso l'interattività delle trasmissioni televisive, che induce i telespettatori ad una selezione più mirata ancorché di meno diffusa fruizione. È questa, invero, la tendenza della quale la televisione generalista deve tener conto per evitare ch'essa trovi soddisfazione solo nei canali a pagamento , accessibili solo dagli abbienti, lasciando a se stessa prevalentemente la parte inerte della programmazione;

improntare, nel rispetto dei diritti e della dignità della persona e dei minori, i contenuti della propria programmazione a criteri di decoro, buon gusto e assenza di volgarità, anche rispettando le limitazioni di orario previste a tutela dei minori dalla legislazione vigente.

2) *Sistema di valutazione della qualità dell'offerta*

28. La realizzazione di un sistema di valutazione della qualità dell'offerta basato su una duplice attività di monitoraggio (una relativa alla «corporate reputation» dell'azienda e una relativa alla qualità dei singoli programmi) rimane un obiettivo prioritario che la concessionaria pubblica è tenuta a realizzare.

29. La diffusione di un'analisi di qualità dei programmi, con finalità ben distinte dalla rilevazione degli indici di ascolto, contribuisce a rendere più evidente la connotazione del servizio pubblico radiotelevisivo e a far sì che la relativa programmazione corrisponda sempre più alle domande e alle attese degli abbonati al servizio pubblico radiotelevisivo, coniugando audience e qualità.

30. L'implementazione di un sistema di valutazione della qualità dell'offerta deve impegnare la Rai in maniera adeguata ed effettiva, anche sotto il profilo di un corrispondente finanziamento mediante l'utilizzazione di parte delle risorse derivanti dal canone di abbonamento, sia in considerazione dell'influenza del servizio pubblico radiotelevisivo sugli stili di vita e sui modelli relazionali e culturali della società, sia per rispettare pienamente l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005, secondo il quale la verifica dell'effettiva prestazione del servizio pubblico deve poter tenere conto «dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto ..[di servizio]».

31. Il sistema di valutazione della qualità dell'offerta dovrà essere realizzato sulla base degli appositi indicatori previsti dal contratto di servizio e dovrà essere sottoposto alla vigilanza di un Comitato composto da esperti particolarmente qualificati nella materia, scelti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con il Ministero e nominati dalla RAI, entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio. Il predetto Comitato dovrà essere dotato dei mezzi organizzativi necessari per svolgere il suo compito. I risultati delle rilevazioni periodiche dovranno essere rese pubbliche dall'azienda nelle forme stabilite dal contratto di servizio. La Rai consulterà, periodicamente, le associazioni dei consumatori sul grado di soddisfazione degli utenti.

32. Il contratto di servizio dovrà fissare precisi obblighi di rendicontazione trimestrali da parte della concessionaria alle autorità incaricate della vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblico servizio, sullo sviluppo del sistema di valutazione della qualità dell'offerta e sui risultati conseguiti.

3) *Generi di servizio pubblico finanziati dal canone*

33. Al fine di rendere verificabile l'offerta di servizio pubblico il contratto di servizio dovrà chiaramente definire le classi dei programmi televisivi e radiofonici finanziati dal canone, nonché i relativi tempi minimi da attribuire a ciascun genere di servizio pubblico, tenendo conto almeno delle seguenti tipologie di generi:

1. Informazione politica, economica, culturale e di attualità nazionale ed internazionale, compresa quella di approfondimento; informazione sportiva; eventi di carattere nazionale ed internazionale; informazione locale.

2. Educazione e formazione con trasmissioni improntate alla diffusione della cultura scientifica e umanistica, alla conoscenza delle lingue straniere, alla alfabetizzazione informatica, alla formazione artistica e musicale e alla didattica, compresa l'educazione a distanza;

3. Promozione culturale, italiana ed europea, con maggior valorizzazione delle opere teatrali, documentaristiche, cinematografiche, televisive e musicali di qualità, con particolare riguardo a quelle realizzate dai produttori indipendenti, nel rispetto della regolamentazione in materia di quote europee e di diritti residuali adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

4. Comunicazione sociale con trasmissioni dedicate a tematiche che trattino i bisogni della collettività; trasmissioni incentrate su specifiche fasce deboli; trasmissioni che abbiano riguardo all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e doveri civici, allo sport sociale, ai disabili, agli anziani, assegnando adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etnici e linguistici presenti in Italia; trasmissioni che abbiano riguardo al mondo del lavoro; trasmissioni per l'informazione dei consumatori;

5. Trasmissioni per i minori, con programmi dedicati ai bambini (con speciale avvertenza per la fascia da 0 a 3 anni), agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formative, informative e di intrattenimento.

34. Alla luce della necessità affermata dalla Commissione europea che gli obblighi di servizio pubblico siano quanto più possibile espliciti, e che nell'assolvimento dei medesimi ci sia un controllo da parte di un'autorità esterna, le classi di programmi dovranno essere definite in maniera chiara e dettagliata in relazione al contenuto, in modo da evitare ogni incertezza classificatoria.

35. Agli stessi fini, la RAI individua i programmi imputabili all'aggregato contabile c.d. «A» al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei ricavi relative alle attività di produzione e di programmazione riconducibili al servizio pubblico, e i programmi imputabili all'aggregato contabile c.d. «B», al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei ricavi relative alle attività di produzione, programmazione e vendita con finalità commerciali. I due distinti elenchi sono trasmessi all'Autorità e al Ministero unitamente ai conti annuali separati.

36. Inoltre, la Rai metterà a disposizione dell'Autorità e del Ministero concedente ogni informazione ritenuta utile per l'espletamento della vigilanza, in particolare con riferimento alla qualità della programmazione.

4) *Sviluppo delle nuove tecnologie*

37. La definizione del nuovo mandato di servizio pubblico deve riflettere lo sviluppo e la diversificazione dell'era digitale, continuando a mantenere le caratteristiche di servizio universale ed estendendo il più possibile alla popolazione i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e di informazione. Il servizio pubblico ha l'obbligo di farsi promotore dei benefici prodotti dalle tecnologie emergenti, accelerando attraverso la comunicazione l'educazione informatica necessaria per la loro fruizione. In tale ambito la Rai dovrà dotarsi tempestivamente delle tecnologie occorrenti attraverso l'utilizzazione di parte delle risorse derivanti dal canone di abbonamento e assolvere ai compiti di seguito elencati.

38. Il progressivo spegnimento del segnale analogico per aree tecniche omogenee (switch-off regionali) ha avuto e avrà ricadute inevitabili sulla popolazione. Al fine di ridurne l'impatto, la Rai dovrà adeguatamente coinvolgere gli utenti di volta in volta interessati dalla transizione fornendo ogni opportuna conoscenza sulle modalità del processo in atto e sugli eventuali, momentanei, disservizi ed offrendo assistenza ai propri abbonati anche attraverso servizi di call center e numeri verdi gratuiti.

39. Con riferimento alla diffusione della programmazione televisiva, la Rai è tenuta a far sì che nella fase di passaggio dalle trasmissioni in tecnologia analogica a quella digitale l'intera programmazione delle reti generaliste già irradiate sulla rete terrestre analogica sia visibile su tutte le piattaforme tecnologiche.

40. In considerazione della necessità di assicurare una copertura integrale della popolazione, con tutte le possibilità offerte dalle varie piattaforme distributive, la Rai si adopererà per limitare al massimo il criptaggio delle trasmissioni di servizio pubblico diffuse in simulcast via satellite per consentire in forma gratuita l'accesso all'intera programmazione diffusa dalle reti generaliste e trasmessa in simulcast via satellite. Il contratto di servizio prevederà opportune facilitazioni della visione dei programmi di servizio pubblico alle comunità italiane residenti dall'estero.

41. Poiché un'anticipazione della data dello spegnimento finale del segnale analogico produrrebbe effetti positivi sia in termini di riduzione dei costi della transizione sia, soprattutto, in termini di riduzione del divide tra le aree territoriali all digital e quelle destinate a passare al digitale per ultime, la Rai verificherà la possibilità di accelerare il processo di transizione.

42. In considerazione della redistribuzione degli ascolti prodotta dal passaggio all'ambiente multicanale digitale, che risulta contrassegnata innanzitutto dalla contrazione delle reti generaliste e dallo sviluppo delle altre reti, la programmazione finanziata dal canone dovrà essere presente in chiaro anche sui canali non generalisti, secondo la percentuale che verrà fissata dal contratto di servizio.

43. La Rai dovrà inoltre arricchire la propria offerta anche attraverso la sperimentazione di nuovi formati di trasmissione adottando, al riguardo, scelte strategiche conformi a quelle delle migliori televisioni pubbliche europee. In particolare, la Rai sarà tenuta ad avviare progressivamente la trasmissione di tre programmi in Alta Definizione (HD) , a sperimentare le nuove evoluzioni dello standard DVB-T, quali il DVB-T2, e a sviluppare concretamente le trasmissioni in DVB-H, secondo un articolato progetto stabilito dal contratto di servizio.

44. La Rai dovrà ampliare l'utilizzo di Internet come piattaforma di comunicazione realizzando contenuti e applicazioni dedicate all'ambiente internet e valorizzando le libraries esistenti. La Rai realizzerà una piattaforma dedicata alla Web Tv.

45. La Rai dovrà sviluppare concretamente le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale secondo i nuovi standard trasmissivi che costituiscono l'evoluzione del DAB, nel rispetto della regolamentazione adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cooperando attivamente per lo sviluppo di mercato della radio digitale nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e competitiva.

46. La Rai dovrà, inoltre, implementare le attuali trasmissioni relative a servizi di pubblica utilità, in maniera incrementale rispetto al contratto di servizio 2007-2009, sperimentando anche modalità innovative di controllo del traffico sulle reti autostradali e sulle principali vie di comunicazione, e sviluppando appositi spazi per informazioni relative alla protezione civile, mantenendo il canale Isoradio privo di pubblicità.

5) *Neutralità competitiva*

47. Secondo gli indirizzi della Commissione europea in materia di aiuti di stato, le emittenti di servizio pubblico devono essere in grado di utilizzare le possibilità offerte dalla digitalizzazione e dalla diversificazione delle piattaforme di distribuzione «su base tecnologica neutra, a vantaggio della società».

48. Fatto salvo quanto previsto ai punti 39 e 40, la Rai potrà consentire la messa a disposizione della propria programmazione di servizio pubblico finanziata dal canone a tutte le piattaforme commerciali che ne faranno richiesta nell'ambito di negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie, e sulla base di condizioni verificate dalle Autorità competenti.

6) *Quote europee e produzione indipendente*

49. Al fine di favorire l'industria nazionale audiovisiva e le capacità produttive, imprenditoriali e culturali la Rai destina alle opere europee e dei produttori indipendenti le quote di emissione e di investimento stabilite dalla legge per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dalla delibera dell'Autorità n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, e successive modificazioni.

50. La Rai è tenuta altresì al rispetto della regolamentazione in materia di criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi, adottata dall'Autorità con delibera n. 60/09/CSP del 22 aprile 2009.

51. Il contratto di servizio stabilisce, nel rispetto della quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché dai ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e di servizi, la percentuale da destinare ai diversi generi audiovisivi, compresi le opere cinematografiche, i prodotti di fiction, i cartoni animati, i documentari e i generi di alta qualità culturale, stabilendo altresì la riserva, non inferiore al venti per cento della quota suddetta, da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte e la riserva, non inferiore al cinque per cento, da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia.

52. La Rai istituisce un sistema interno di monitoraggio per la verifica del rispetto delle quote di emissione e di investimento e rende noto, per ciascun anno di vigenza del contratto di servizio, all'Autorità e al Ministero, i dati preventivi e consuntivi di bilancio relativi agli investimenti in prodotti audiovisivi italiani ed europei, suddivisi e distinti per ciascuno dei generi individuati nel punto che precede.

53. Al fine di favorire la crescita del sistema industriale nazionale la Rai promuove forme di coproduzioni tra produttori indipendenti italiani ed europei .

7) *Minori*

54. La Rai persegue la tutela dei minori, non solo nelle fasce orarie espressamente dedicate a questi ultimi dalle ore 16 alle ore 20, ma in tutta la programmazione destinata ad una visione familiare compresa tra le ore 7 e le ore 22,30, evitando la messa in onda di programmi contenenti scene di violenza gratuita o episodi che possano creare loro turbamento, nello scrupoloso rispetto della normativa primaria e secondaria vigente, ivi comprese le disposizioni stabilite dal Codice di autoregolamentazione TV e minori.

55. La Rai dovrà armonizzare il sistema di segnaletica attualmente in uso con un sistema di segnaletica della propria programmazione relativa ai film, alla fiction, ai cartoni animati e all'intrattenimento basato sulle seguenti fasce di visione:

programmi per tutti;

sconsigliato ai minori di anni 12 (-12);

sconsigliato ai minori di anni 16 (-16);

previa consultazione con l'Autorità e con il Comitato «media e minori». Il nuovo sistema di segnalazione è avviato entro sei mesi dall'entrata in vigore del contratto di servizio.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 177 del 2005, in ordine alla trasmissione di film vietati ai minori di anni 14 e di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione al pubblico oppure siano vietati ai minori di anni 18.

56. La Rai garantisce che le trasmissioni per i minori siano collocate nei palinsesti quotidiani tenendo conto della distribuzione dell'audience relativa ai minori nelle diverse fasce orarie e destina una quota specifica di tale programmazione, fissata dal contratto di servizio, alla fascia protetta dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Ai fini della corretta determinazione della quota di programmazione destinata ai minori, i programmi il cui target di riferimento è costituito dai minori, non saranno inclusi in altre classificazioni.

57. La Rai rende noto all'Autorità e al Ministero, con cadenza annuale, la quota di programmazione destinata ai minori.

8) *Iniziative per le persone con disabilità sensoriali*

58. La Rai dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, con riferimento a tutti i generi della programmazione, compresa l'informazione, nazionale e locale, e l'approfondimento informativo. A tal fine il contratto di servizio dovrà prevedere un congruo incremento delle misure attualmente fissate, fissando altresì la tempistica di realizzazione di ciascuna di esse.

59. La Rai dovrà rendere pubblico, annualmente, il programma di implementazione delle misure fissate dal contratto di servizio e segnalare sul proprio sito Internet le modalità di fruizione dei programmi per i non udenti e per i non vedenti.

9) *Trasparenza nella comunicazione esterna e nella gestione economico-finanziaria del servizio pubblico*

60. La Rai è tenuta a migliorare la comunicazione esterna, in particolare, verso gli abbonati del servizio pubblico e verso gli stakeholders, al fine di garantire la completa trasparenza delle politiche di erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo e di utilizzo del canone di abbonamento.

61. Al fine di migliorare la trasparenza nella gestione economico-finanziaria del servizio pubblico, la RAI provvederà a fornire adeguata comunicazione, anche attraverso il proprio sito web, circa le percentuali di allocazione del contributo pubblico risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione tra le principali voci connesse all'adempimento dei compiti di servizio pubblico, quali:

a) programmazione televisiva di servizio pubblico;

b) programmazione radiofonica di servizio pubblico;

c) sistema di valutazione della qualità dell'offerta;

d) sviluppo delle nuove tecnologie;

e) quote europee e produttori indipendenti:

f) minori;

g) iniziative per le persone con disabilità sensoriali.

10) *Verifica dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico*

62. L'Autorità verifica che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato dalla RAI ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto stesso.

63. L'Autorità vigila sul rispetto, da parte della RAI, degli indirizzi impartiti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

64. La RAI trasmette, con cadenza semestrale, all'Autorità e al Ministero una relazione contenente una dettagliata informativa relativa alla programmazione trasmessa e a tutti gli adempimenti posti in essere per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

65. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo sull'adempimento dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo nella relazione annuale al Parlamento.

09A14196

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Maprelin» 75 µg/ml

Decreto n. 160 del 28 ottobre 2009

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0129/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario MAPRELIN 75 µg/ml soluzione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: società Veyx-Pharma GmbH con sede in Söhreweg, 6 – 34639 Schwarzenborn (Germania).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A. I.C. nello stabilimento sito in Söhreweg, 6 – 34639 Schwarzenborn (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 ml – A.I.C. n. 104143019;

6 flaconi da 10 ml – A.I.C. n. 104143021;

flacone da 50 ml – A.I.C. n. 104143033;

flacone da 100 ml – A.I.C. n. 104143045.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Peforelin - 75,00 µg

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Suini (scrofe e scrofette).

Indicazioni terapeutiche: per uso biotecnologico e per il trattamento di un gruppo o branco di animali.

induzione del ciclo estrale nelle scrofe dopo lo svezzamento;

induzione dell'estro nelle scrofette sessualmente mature dopo una terapia di inibizione del ciclo estrale con progestageni.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni. Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa: Suini: Carne e visceri: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica.

09A13821

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clinacox 0,5%»

Decreto n. 163 del 29 ottobre 2009

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario CLINACOX 0,5%, A.I.C. n. 103446011, a nome dell'impresa Janssen Cilag s.p.a., via M. Buonarroti, 23, Cologno Monzese, Milano, codice fiscale n. 00962280590, è decaduta.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13822

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Citarin L 10%»

Provvedimento n. 213 del 3 novembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario CITARIN L 10%, A.I.C. n. 100386034 e A.I.C. n. 100386046.

Titolare A.I.C.: Bayer s.p.a., con sede in Viale Certosa, 130, Milano, codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto: Eliminazione di specie animale dalle indicazioni d'uso.

Si dispone, per le sopracitate confezioni e preparazioni autorizzate del suddetto medicinale, l'eliminazione dalle indicazioni d'uso della seguente specie animale: caprina.

Il medicinale suddetto deve essere impiegato soltanto per le seguenti specie animali: bovini, ovini e suini.

La società titolare dell'autorizzazione di cui trattasi è tenuta ad adeguare gli stampati delle confezioni in commercio entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della notifica all'impresa interessata.

09A13820

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto di provvedimento UPC/II/745 del 12 ottobre 2009 relativo al medicinale «Losaprex».

Nel comunicato concernente l'estratto di provvedimento UPC/II/745 del 12 ottobre 2009 relativo alla specialità medicinale «Losaprex»,

ove è scritto:

Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni: 4.2 – 4.8 e 5.1 e relative modifiche del Foglio Illustrativo.

leggasi :

Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni: 4.1- 4.2 - 4.3 -4.4- 4.6- 4.8 e 5.1 e relative modifiche del Foglio Illustrativo.

09A14298

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1394/2009 del 19 ottobre 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato EG».

Nell'estratto della determinazione n. 1394/2009 del 19 ottobre 2009 relativa al medicinale per uso umano TOPIRAMATO EG pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2009 supplemento ordinario n. 205 - serie generale n. 262 - vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Centrafarm Services B.V. Nieuwe Donk 9 4879 Etten-Leur Portogallo;

STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, AT-1190 Austria;

Farma APS Produtos Farmaceuticos SA, Rua Joao de Deus n. 19 Venda *Nova*, PT-2700-487 Amadora;

leggasi:

Centrafarm Services B.V. Nieuwe Donk 9 4879 Etten-Leur Olanda;

STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, AT-1190 Wien, Austria;

Farma APS Produtos Farmaceuticos SA, Rua Joao de Deus, n. 19, Venda *Nova*, 2700-487 Amadora Portogallo.

09A14299

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1392/2009 del 19 ottobre 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato DOC Generici».

Nell'estratto della determinazione n. 1392/2009 del 19 ottobre 2009 relativa al medicinale per uso umano TOPIRAMATO DOC Generici pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2009 supplemento ordinario n. 205 - serie generale n. 262 - vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

TOPIRAMATO DOC

Confezione

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone HDPE

AIC n. 038340067/M (in base 10) 14L1H3 (in base 32)

leggasi:

TOPIRAMATO DOC Generici

Confezione

50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/AL

AIC n. 038340067/M (in base 10) 14L1H3 (in base 32)

09A14300

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-276) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.